



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
115	19/03/2025	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 115 del 06/12/2015 per l'impianto IPPC 6.4.b.2 sito in Caivano (NA) - Zona ASI localita' Pascarola. Societa' Mignini e Petrini S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico/scientifico alla UOD 50.17.08 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, per le procedure inerenti il rilascio, il riesame e le modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III bis viene affidato all’Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 115 del 06/12/2015 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 115 del 06/12/2015 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Mignini e Petrini S.p.A. per l’impianto IPPC 6.4 .b.2 all. VIII alla parte II D.Lgs. 152/06, sito in Caivano (NA) - Zona ASI località Pascarola;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- d. che in data 4 dicembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e. che, ritenuto di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto a., per adeguarla alle nuove BAT di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, con nota prot. 122448 del 07/03/2023 è stato comunicato l’avvio del procedimento;
- f. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD;
- g. che con acquisita al prot. 290865 del 07/06/2023, la società Mignini e Petrini S.p.A. ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 115/2015 per l’impianto in oggetto;
- h. che all’ istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 03/08/2023 e conclusa il 06/11/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a.1 l'ARPAC, con nota PEC del 06/11/2023, acquisita in pari data al protocollo unico regionale 530788 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- a.2 l'Università degli Studi del Sannio, a supporto dell'istruttoria della UOD 50.17.08, con nota prot. 26182 del 25/10/2023 ha richiesto ulteriori chiarimenti. Nel corso della seduta finale, l'Università degli Studi del Sannio, ritenuti esaurienti i chiarimenti espressi dalla società, in merito ai punti critici di cui alla nota prot. 26182/2023, ha espresso parere favorevole;
- a.3 nel corso della Conferenza di Servizi è stato approvato il progetto di revamping dell'impianto di depurazione;
- a.4 il Comune di Caivano, la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA2 Nord, il Consorzio ASI di Napoli e l'Ente Idrico Campano, sebbene invitati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;
- a.5 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
- a.6 nella seduta finale il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base delle posizioni prevalenti.

CONSIDERATO

- a. che la società, con note PEC del 30/01/2024 e del 25/03/2024 ha trasmesso le planimetrie aggiornate dell'impianto, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 40 e di pag. 37;
- b. che l'Università degli Studi del Sannio, con nota del 27/01/2025 a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe, ha trasmesso il Rapporto Tecnico-Istruttoria e il parere conclusivo, riportante esito favorevole, allegando la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e la planimetria Lay-out dello stabilimento, che costituiscono vengono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO

- a. che la società, con nota PEC del 02/10/2023, ha presentato la Relazione per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. n. 104 del 15.04.2019, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:
"In considerazione del fatto che nella determinazione delle quantità di sostanze pericolose utilizzate dallo stabilimento alla massima capacità produttiva è emerso che vengono superati i valori di soglia stabiliti dal DM 104 del 15/04/2019 e smi, le modalità di manipolazione, stoccaggio, movimentazione e le quantità massime stoccate a magazzino non presuppongano una possibilità significativa di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, nell'anno 2014 è stato eseguito un piano d'indagine analitica del suolo, sottosuolo e falda acquifera finalizzato all'analisi preliminare di rischio sito specifica dal quale è risultato che il sito non è contaminato e l'attività produttiva svolta negli anni non ha configurato alcun rischio di inquinamento ambientale ed è stata esclusa quindi l'elaborazione della relazione di riferimento". Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
- b. che la società Mignini e Petrini S.p.A. ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;
- c. che in data 17/04/2024 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).
- d. che la società Mignini e Petrini S.p.A., con nota PEC del 19/11/2024 ha trasmesso documentazione tecnica relativa a modifiche da apportare al progetto di revamping;
- e. che la scrivente UOD, con nota prot. PG/2024/0581686 del 05/12/2024 ha richiesto all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli il parere di competenza sulle modifiche da apportare al progetto di revamping;
- f. che l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, con nota PAR 36/TA/24, ha espresso parere favorevole;
- g. che, la scrivente UOD ha chiesto alla società Mignini e Petrini S.p.A. chiarimenti rispetto allo stato del procedimento ambientale, atteso che il sito su cui si trova l'impianto è incluso nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", con denominazione Petrini 1882 S.p.A. e codice 3011A503;

h. che la società ha trasmesso nota Prot. AB vr 102/2023 del 21/09/2023 in cui ha comunicato quanto segue:

“1- nel corso dell’anno 2015 all’interno del procedimento autorizzativo AIA del sito di Caivano ha effettuato le indagini analitiche del suolo, sottosuolo e falda acquifera finalizzate all’analisi preliminare di rischio sito specifica;

2- nel corso dell’anno 2021 ha effettuato di nuovo, come da prescrizioni AIA, le analisi delle acque di falda in contraddittorio con ARPAC.

In considerazione dei risultati delle indagini effettuate è emerso che il sito non è contaminato e l’attività produttiva svolta dalla Mignini & Petrini S.p.A. negli anni non ha configurato alcun rischio di inquinamento ambientale”;

Entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutta la documentazione relativa al procedimento ambientale dovrà essere trasmessa alla scrivente UOD e all’ARPAC Dipartimento di Napoli.

RITENUTO

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con con D.D. n. 115 del 06/12/2015 e s.m.i. alla Mignini e Petrini S.p.A per l’impianto IPPC 6.4.b.2 all. VIII alla parte II D.Lgs. 152/06, sito in Caivano (NA) - Zona ASI località Pascarola;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata dalla Società Mignini e Petrini S.p.A. con nota acquisita al prot. 290865 del 07/06/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che, entro il 17/04/2025 la società dovrà realizzare il revamping dell’impianto di depurazione secondo il progetto approvato dall’ARPAC. Nei successivi trenta giorni dovrà trasmettere a questa UOD e all’ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto realizzato al progetto approvato;

4. di precisare che il gestore nell’esercizio dell’impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell’esercizio dell’impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell’allegato “Quadro riassuntivo prescrizioni” e nella documentazione tecnica verificata dall’ Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all’80% dei limiti imposti dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

4.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all’ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.2 per l’acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Caivano, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall’allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in corpo idrico superficiale e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare che, la capacità massima autorizzata dell’impianto è pari a 21t/h di prodotto finito per 252 giorni all’anno;

6. di precisare che il gestore dell’impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

7. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

10. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 n. 0761.2023 in corso di validità;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla società Mignini e Petrini S.p.A.;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, al Consorzio ASI di Napoli, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi del Sannio;

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro",

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con con D.D. n. 115 del 06/12/2015 e s.m.i. alla Mignini e Petrini S.p.A per l'impianto IPPC 6.4.b.2 all. VIII alla parte II D.Lgs. 152/06, sito in Caivano (NA) - Zona ASI località Pascarola;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Mignini e Petrini S.p.A. con nota acquisita al prot. 290865 del 07/06/2023 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che, entro il 17/04/2025 la società dovrà realizzare il revamping dell'impianto di depurazione secondo il progetto approvato dall'ARPAC. Nei successivi trenta giorni dovrà trasmettere a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;

4. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

4.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le

tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Caivano, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in corpo idrico superficiale e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare** che, la capacità massima autorizzata dell'impianto è pari a 21t/h di prodotto finito per 252 giorni all'anno;

6. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

9. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

10. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

11. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 n. 0761.2023 in corso di validità;

12. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;

i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;

ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. **di precisare** che:

le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro

presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;

le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. **di notificare** il presente provvedimento alla società Mignini e Petrini S.p.A.;

20. **di trasmettere** comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, al Consorzio ASI di Napoli, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi del Sannio;

21. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo